

Statuto dell'Ente del Terzo Settore

RETE MONTESSORI

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Denominazione – sede – durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del terzo settore denominato “ RETE MONTESSORI – Associazione di Promozione Sociale”.

L'Ente ha sede in Milano, via Arosio, 3, e può istituire uffici anche in altre località.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale.

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 2

Finalità e attività

L'Ente non persegue fini di lucro, né diretti né indiretti, e svolge attività di utilità socio-culturale a favore degli associati e di terzi.

I contenuti e la struttura dell'Ente sono ispirati a principi di solidarietà sociale, qualità educativa, cooperazione, inclusione, trasparenza e democrazia, promuovendo iniziative nel settore dell'educazione/formazione e nel settore culturale, in particolare in ambito montessoriano.

L'Ente adotta come riferimento legislativo il Decreto Legislativo 117/2017 e le successive normative di riferimento in materia di enti del terzo settore.

L'Ente persegue lo scopo di: promuovere tutte quelle attività tese a diffondere la cultura montessoriana, mantenerne il valore qualitativo e la sua finalità originaria, mettendone in evidenza l'attualità; sviluppare e attivare iniziative nell'ambito della formazione/educazione degli adulti, soprattutto in relazione alle nuove e vecchie povertà educative; sviluppare temi e attività socio-culturali significative per educatori, docenti, genitori, relative a fenomeni di disagio che

caratterizzano la realtà contemporanea; sollecitare e sostenere ogni attività che faciliti la messa in rete di agenzie educative, enti e scuole montessoriane e non.

L'Ente opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; prevalentemente a titolo gratuito. L'Ente potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

L'Ente, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi statutari, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'Ente potrà, per il perseguimento del proprio fine, svolgere le seguenti attività:

1. fornire servizi di orientamento, consulenza e formazione in campo educativo rivolto a Scuole montessoriane e non, docenti, Dirigenti, Enti e Istituzioni impegnati nel settore dell'educazione/istruzione e nello sviluppo di innovazioni educative;
2. promuovere e diffondere la conoscenza del Metodo Montessori tra persone impegnate in ambito scolastico o educativo (docenti, genitori e parenti, educatori, adulti interessati, quale modello pedagogico capace di far fronte alle problematiche del nostro tempo;
3. sviluppare iniziative di formazione o confronto professionale, di cooperazione e collaborazione tra dirigenti, docenti, educatori, genitori di scuole montessoriane e non, attraverso tavoli di confronto, gruppi di studio e di approfondimento, corsi di formazione e di aggiornamento degli insegnanti, pubblicazione di documenti e materiali di sviluppo montessoriani;
4. attivare rapporti con Enti pubblici e aziende, organizzazioni profit e non-profit per il raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti;
5. promuovere la collaborazione con enti pubblici e aziende, istituti universitari e di ricerca, organizzazioni profit e non-profit per il raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti.

Per lo svolgimento e la realizzazione delle sue attività, l'Ente potrà attivare iniziative connesse o accessorie a quelle statutarie, ex articolo 6 D. Lgs. 117/2017, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Ente e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Ente potrà altresì, nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarî, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Ente;

d) promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed elargire contributi e donazioni in denaro o in natura a soggetti pubblici o privati che perseguano finalità di ricerca/intervento in campo educativo e sociale.;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività commerciali;

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività svolte dall'Ente sono rivolte sia ai soci che ai non soci, secondo le regole previste dal presente statuto o, di volta in volta, approvate dall'Assemblea dei Soci;

Art. 4

Soci

Possono far parte dell'Ente persone fisiche, Enti del Terzo Settore, Istituzioni Scolastiche pubbliche e private, che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Ente, con adesione volontaria.

Gli Enti del Terzo Settore e le Istituzioni saranno rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato..

Possono aderire all'Ente tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Ente si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Ente, con delibera dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei rendiconti dell'esercizio di riferimento.

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 5

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, è ammesso – entro 60 giorni – ricorso all'Assemblea dei Soci che dovrà deliberare nella prima occasione utile.

Art. 6

Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione o radiazione.

I soci possono essere esclusi o radiati dall'Ente per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e di altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a iniziative dell'Ente;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Ente;

La perdita della qualifica di socio si può conseguire volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni al Consiglio Direttivo, tenuto ad accettarle anche se con effetto allo scadere dell'anno in corso: Il socio resta obbligato nei confronti dell'Ente ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta della motivazione del provvedimento entro 7 (sette) giorni: Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme ancora dovute all'Ente.

I soci esclusi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio, con ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento al Collegio dei Probiviri, ove costituito, ovvero all'Assemblea. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione o radiazione.

Il ricorrente esporrà le proprie ragioni e il Collegio o l'Assemblea potranno valutare ed eventualmente deliberare la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti:

- ad osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- versare la quota associativa stabilita di volta in volta dall'Assemblea, o in mancanza dal Consiglio, e le quote di partecipazione alle iniziative in quanto dovute;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Ente.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Ente e partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Ente intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Direttivi;
- esaminare i libri sociali. previa presentazione di espressa domanda, al Consiglio Direttivo..

Art. 8

Gli Organi dell'Ente

Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente:

- Il Vice Presidente;
- Il Segretario (facoltativo);
- Il Tesoriere (facoltativo);
- Il Collegio dei Revisori obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- Il Collegio dei Probiviri obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite con durata di tre esercizi. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso a copertura delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno, dalla disciplina fiscale e dalle norme vigenti in materia.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Ente.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e risultano iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi. Ai minorenni è garantito il diritto di voto per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

In Assemblea è prevista la delega salvo i casi di presenza obbligatoria (scioglimento e devoluzione del patrimonio) o di vitale importanza per l'esistenza dell'Ente e nei casi determinati dalle norme vigenti in materia.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea non più di un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione agli associati inviata tramite posta ordinaria o e-mail o pubblicazione sul sito web dell'Ente, il tutto almeno 10 (dieci) giorni prima, 48 ore prima in caso di particolare urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere data, ora, luogo dell'adunanza ed eventuale modalità di partecipazione, in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea si riunisce presso la Sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, verificatane la praticabilità per tutti.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto nonché per lo scioglimento dell'Ente stesso.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. Le delibere sono prese a maggioranza..

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente del Consiglio;
- eleggere il Segretario (se previsto);

- eleggere il tesoriere (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (quando nominato);
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (quando nominato);
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione delle attività dell'anno precedente;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare sulle modificazioni del presente statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del C.C.).

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica dell'Ente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario che svolge la funzione verbalizzante.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per l'arricchimento della discussione..

Le votazioni possono venire per alzata di mano, per appello o a scrutinio segreto, a discrezione del Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nell'eventuale regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono redatti su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritti insieme al Presidente, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano i soci dell'Ente, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Ente ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

I Consiglieri, se non eletto dall'Assemblea, eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di Consiglieri o del loro venir meno per qualsiasi causa - prima della scadenza del mandato - verrà convocata l'Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo membro dell'Organo Amministrativo.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea in conformità al presente statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei rendiconti annuali;
- redigere il rendiconto consuntivo e preventivo dell'Ente, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti al programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Ente;
- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, ai singoli componenti il Consiglio stesso, ai soci e/o terzi nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge;

Possono essere eletti Consiglieri i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In questo caso, entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11

Presidente dell'Ente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l'Ente sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Ente.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Ente sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Banche, Istituti Finanziari e non, Enti, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Ente .

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

– curare l'attuazione delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le Autorità e le pubbliche amministrazioni;

- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Ente con facoltà di provvedere direttamente agli incassi e ai pagamenti;
- curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si rendesse necessario;
- adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica, se del caso, dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12

Vice Presidente dell'Ente

Il Vice Presidente dell'Ente, se nominato, rappresenta l'Ente in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Ente.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno o i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Ente nelle diverse attività intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13

Segretario

Il Segretario se non già nominato dall'Assemblea dei Soci potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, con carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Egli, in particolare:

- provvederà alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Ente, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi necessari per la loro concreta attuazione;

– darà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente, redigerà e conserverà i verbali delle riunioni, attenderà e compirà le mansioni delegategli dal Consiglio.

Art. 14

Tesoriere

Il Tesoriere, se eletto, durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, ed è rieleggibile. Curerà: la gestione economica dell'Ente secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo, le riscossioni delle entrate, la custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, la tenuta dei libri sociali contabili nonché la predisposizione, con il Consiglio Direttivo, dei rendiconti preventivi e consuntivi dell'Ente. Provvederà alla conservazione delle proprietà dell'Ente ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente.

Il Tesoriere su richiesta del Presidente o di altro membro del Consiglio Direttivo dovrà rendere conto della situazione di cassa.

Art. 15

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo eventuale dell'Ente istituito per volontà dell'Assemblea dei soci, salvo il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

Il collegio è organo composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nell'Albo dei Revisori Legali, eletto dall'Assemblea fra i componenti del Collegio stesso

Ove istituito, il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente con redazione del verbale sugli esiti del controllo..

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, i revisori avranno accesso agli atti amministrativi dell'Ente, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei Soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno salvo il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Ente o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 17

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nello statuto sono gratuite, salvo rimborso spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Ente e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Ente;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo:

c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Ente sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 19

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 18;
- eventuali quote associative non destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- ogni altra entrata derivante dall'attività associativa svolta.

Art. 20

Rendiconto

L'esercizio dell'Ente decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre quello preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il rendiconto preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori se nominati, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui

l'Ente ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

I rendiconti consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea, entro i primi 120 giorni di ciascun esercizio.

Art. 21

Avanzo della gestione

Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita dell'Ente.

Art. 22

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo o impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci necessario all conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Ente e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Ente, l'Assemblea, sentito il parere dell'organismo di controllo competente per legge ai sensi dell'articolo 45 c. 1 del Codice del Terzo Settore, delibera a quale Ente con finalità analoghe o a quali fini di pubblica utilità, devolvere il patrimonio residuo, e fatta salva in ogni caso una diversa destinazione imposta dalla legge o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art.23

Libri sociali e registri

L'Ente terrà le seguenti scritture:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Ente terrà il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Ente ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Ente terrà infine il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 24

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda a quanto normato dal D. Lgs. 117/2017 – c.d. Codice del Terzo Settore - dal Codice Civile, dalla Legge 383/2000, dalla Legge Regionale 1/2008 e dalle altre disposizioni di legge, vigenti od emanande, in materia.

Il Presidente (Rosanna Castelnovo) _____